IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. 344

DI DATA: 19/12/2024

OGGETTO: SERVIZIO DI IDEAZIONE, PUBBLICAZIONE E GESTIONE DI CAMPAGNE SUI SOCIAL MEDIA - CIG B4DC501FA7 - IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUL PROGETTO 062 - MARKETING A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE, 166 - GESTIONE PARCO ISTITUZIONALE, 227 - SIS 2024-2026

☐Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

☑ impegno 3129-3130-3131-3134/2024

☐ accertamento

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 1, lettere d), f), g) e l) dello Statuto dell'Ente, a norma dei quali Area Science Park, nel perseguire le proprie finalità, svolge attività di comunicazione, diffusione e promozione dei risultati della propria attività di ricerca e innovazione, evidenziandone l'impatto economico e sociale nel Paese, favorendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte; realizza, gestisce e promuove il proprio Parco scientifico e tecnologico; promuove l'insediamento nel Parco scientifico e tecnologico di enti internazionali, dell'Unione Europea e stranieri nelle proprie strutture o in nuove strutture da realizzare con finanziamenti finalizzati; cura la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati delle attività svolte dal proprio personale, dai soggetti operanti nel Parco scientifico e tecnologico e dai propri partner pubblici o privati;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 31 gennaio 2024, n. 03, con la quale veniva adottato il Piano Triennale di Attività 2024-2026 che fornisce, tra le altre, indicazioni sulle attività di Comunicazione annuali, definite nel Piano di Comunicazione, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 26 marzo 2024, n. 19;
- l'Accordo di Programma per la valorizzazione del Sistema Scientifico e dell'Innovazione (SiS FVG) del Friuli-Venezia Giulia, sottoscritto da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) in data 13 ottobre 2021, che affida ad Area Science Park le azioni di comunicazione e promozione del Sistema e dei suoi *partner*;

CONSIDERATO che:

- Area Science Park è presente sulle principali piattaforme di social media con account istituzionali o collegati a singole iniziative, gestiti e curati internamente dagli Uffici Comunicazione, Stampa & Multimedia e Relazioni Istituzionali, con lo scopo di supportare gli obiettivi strategici di comunicazione definiti;
- nel corso dell'anno 2024, l'Ente ha rinnovato totalmente la propria presenza digitale, realizzando un nuovo sito web istituzionale, un portale extranet per gli insediati, nonché ha rilasciato il nuovo sito del SiS FVG e che in tale contesto rinnovato, l'Ente intende incrementare la visibilità e l'efficacia di alcune attività specifiche (es. call, bandi, ricerche di personale altamente specializzato, candidature per nuovi insediamenti, ecc.), attraverso campagne di ingaggio sui canali digitali, con particolare attenzione alle piattaforme social media LinkedIn e Meta;
- tale scelta risponde anche alla necessità di superare i limiti imposti dagli algoritmi delle piattaforme di social networking, che tendono a ridurre la visibilità organica dei contenuti pubblicati dagli account istituzionali nei feed degli utenti;

- l'evoluzione continua delle suddette piattaforme, degli algoritmi e delle capacità tecniche necessarie correlate, richiede competenze specifiche, aggiornate e altamente specialistiche;

VISTA la necessità di richiedere un servizio di ideazione, pubblicazione e gestione di campagne sui *social media*, che comprenda attività di analisi, pianificazione, ideazione, pubblicazione e monitoraggio di campagne promozionali, in particolare attraverso i canali Linkedin e Meta;

VISTI:

- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge n. 488/99, così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191/2004, in merito al valore delle convenzioni Consip e verificato che non sussistono convenzioni attive relativamente al servizio oggetto della presente disposizione;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, nella formulazione introdotta dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e s.m.i., in merito all'obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche di fare ricorso al MePA per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00;

CONSIDERATO che, nonostante il luogo di esecuzione dell'appalto in oggetto sia la sede dell'Ente, sita in territorio ubicato non lontano dai confini con altri Stati membri dell'Unione Europea, il presente affidamento ha un modesto valore economico e, pertanto, detta procedura di affidamento non comporta un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;

VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a euro 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 84 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente di data 29 gennaio 2021, n. 03;

RICHIAMATA la relazione istruttoria del RUP, conservata agli atti dell'Amministrazione che, a seguito di un'indagine informale di mercato, ha individuato nei prodotti della società Noiza s.r.l., Via San Nicolò 11, 34121 - TRIESTE (TS), P.IVA e C.F. 01015800327, che ha offerto un prezzo di euro 37.500,00 IVA esclusa, pari a euro 45.750,00 IVA compresa, i più rispondenti alle esigenze dell'amministrazione;

CONSIDERATO che il prezzo proposto dalla società Noiza s.r.l. risulta essere congruo rispetto a quelli di mercato;

RITENUTO di:

- procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto alla società Noiza s.r.l., alle condizioni particolari di contratto allegate alla presente

disposizione per farne parte integrante e sostanziale, mediante Trattativa Diretta nell'ambito del portale MePA;

- approvare e sottoscrivere le condizioni particolari di contratto, allegate alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATA la necessaria disponibilità di risorse sui seguenti Capitoli e Progetti del Bilancio di previsione 2024:

- euro 5.000,00 IVA compresa, sul cap. 2.02.03.02.002 – "Acquisto software", progetto 062 - Marketing a Sostegno dell'Innovazione;
- euro 25.000,00 IVA compresa, sul cap. 1.03.02.02.005 – "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni", progetto 062 - Marketing a Sostegno dell'Innovazione;
- euro 6.000,00 IVA compresa, sul cap. 1.03.02.99.999 – "Altri servizi diversi", progetto 062 - Marketing a Sostegno dell'Innovazione;
- euro 4.750,00 IVA compresa, sul cap. 1.03.02.19.001 – "Gestione e manutenzione applicazioni informatiche e di telecomunicazione", progetto 166 - Gestione Parco Istituzionale;

CONSIDERATO che, il presente affidamento, rispetta il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 81, comma 3, del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente, poiché l'impresa Noiza s.r.l. non è stata affidataria dell'appalto immediatamente precedente, rientrante nello stesso settore di servizi oggetto del presente affidamento;

DATO ATTO che:

- il CIG della procedura è B4DC501FA7;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per il presente procedimento è la dott.ssa Giada Cadei, come da separata nomina conservata agli atti dell'Amministrazione;

DATO ATTO che, in base alle previsioni dell'art. 114, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, nonché degli articoli 8, comma 4, dell'Allegato I.2 e 32, comma 3, dell'Allegato II.14, per il servizio di cui all'oggetto, non è prevista la nomina del Direttore dell'Esecuzione;

CONSIDERATO che le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione saranno effettuate ai sensi dell'art. 52, del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a euro 40.000,00, la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

DATO ATTO inoltre che, che ai sensi dei sopraccitati provvedimenti, le spese relative al Progetto 062 - Marketing a Sostegno dell'Innovazione e al Progetto 166 - Gestione Parco Istituzionale sono di

propria competenza, mentre quelle relative al Progetto 227 - SIS 2024-2026 sono di competenza del Direttore della Struttura Ricerca e Innovazione;

RITENUTO quindi di impegnare i seguenti importi:

- euro 5.000,00 IVA compresa, sul cap. 2.02.03.02.002 – "Acquisto software", progetto 062 - "Marketing a Sostegno dell'Innovazione", che presenta la necessaria disponibilità;
- euro 25.000,00 IVA compresa, sul cap. 1.03.02.02.005 – "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni", progetto 062 - Marketing a Sostegno dell'Innovazione, che presenta la necessaria disponibilità;
- euro 6.000,00 IVA compresa, sul cap. 1.03.02.99.999 – "Altri servizi diversi", progetto 062 - Marketing a Sostegno dell'Innovazione, che presenta la necessaria disponibilità;
- euro 4.750,00 IVA compresa, sul cap. 1.03.02.19.001 – "Gestione e manutenzione applicazioni informatiche e di telecomunicazione", progetto 166 - Gestione Parco Istituzionale, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che la spesa residuale, pari a euro 5.000,00 IVA compresa, afferente al progetto 227 - SIS 2024-2026, verrà impegnata con successivo provvedimento del Direttore della Struttura Ricerca e Innovazione;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la disposizione del Direttore Generale di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022, n. 23, di data 30 maggio 2022, n. 42, e di data 27 gennaio 2023, n. 02, relative alla revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilità delle Strutture, Sezioni e Istituti;
- l'Ordine di Servizio di data 31 marzo 2023, n. 05 del, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 03 ottobre 2024, n. 248, con oggetto "III Aggiornamento assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto - bilancio di previsione 2024", che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell'Ente delegati;

RICHIAMATO l'articolo 25 dello Statuto dell'Ente, che definisce le competenze del Direttore Generale;

SU PROPOSTA dell'Ufficio Comunicazione;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36 del 31/03/2023, all'affidamento del contratto alla società Noiza s.r.l., alle condizioni di cui proposta contrattuale allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale allegata alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 5.000,00 IVA compresa, sul cap. 2.02.03.02.002 – "Acquisto software", progetto 062 - "Marketing a Sostegno dell'Innovazione", che presenta la necessaria disponibilità;
- di impegnare l'importo di euro 25.000,00 IVA compresa, sul cap. 1.03.02.02.005 – "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni", progetto 062 - Marketing a Sostegno dell'Innovazione, che presenta la necessaria disponibilità;
- di impegnare l'importo di euro 6.000,00 IVA compresa, sul cap. 1.03.02.99.999 – "Altri servizi diversi", progetto 062 - Marketing a Sostegno dell'Innovazione, che presenta la necessaria disponibilità;
- di impegnare l'importo di euro 4.750,00 IVA compresa, sul cap. 1.03.02.19.001 – "Gestione e manutenzione applicazioni informatiche e di telecomunicazione", progetto 166 - Gestione Parco Istituzionale, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che la spesa residuale, pari a euro 5.000,00 IVA compresa, afferente al progetto 227 - SIS 2024-2026, verrà impegnata con successivo provvedimento del Direttore della Struttura Ricerca e Innovazione;
- di dare atto che tali spese afferiscono a compiti di natura istituzionale dell'Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Anna Sirica

Anna Sirica

Allegati: Condizioni particolari di contratto

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
SERVIZIO DI IDEAZIONE, PUBBLICAZIONE E GESTIONE DI CAMPAGNE SUI SOCIAL MEDIA

CIG: B4DC501FA7
CPV: 79341400-0

ALLEGATO ALLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR. 4932980

Tra

l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (l'Appaltante o l'Amministrazione)

e

l'Impresa
NOIZA S.R.L. (l'Appaltatore)

Art. 1 – Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Il Contratto è disciplinato dalle regole del sistema di e-procurement della Pubblica amministrazione, dal presente documento e dai seguenti documenti predisposti da Consip e disponibili nel portale MePA:
 a) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI (d'ora in poi Condizioni Generali di Contratto);
 b) CAPITOLATO D'ONERI per l'abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
 c) CAPITOLATO TECNICO "ALLEGATO 4" ed eventuale corrispondente APPENDICE al CAPITOLATO D'ONERI "Servizi" per l'amissione degli operatori economici della categoria del settore merceologico "SERVIZI DI INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E MARKETING" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 d) dalle disposizioni del D.lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici, (in seguito, definito per brevità Codice) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
3. Le modalità di effettuazione del servizio sono quelle previste nel BANDO MePA "Servizi" predisposto dalla Consip S.p.A., con le integrazioni ed eccezioni previste nel presente documento, che costituiscono condizioni particolari di contratto.
4. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto i seguenti documenti, già sottoscritti digitalmente dal fornitore:
 - **Capitolato tecnico prestazionale** (d'ora in poi "**Capitolato**");
 - **Schema di preventivo di offerta recante l'offerta del fornitore del 16/12/2024;**
 - **Offerta del fornitore generata automaticamente dal portale MePA;**
5. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 c) dal Codice di Comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2024 n. 36, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al

seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/codice-di-comp-2024_PdfA.pdf.

d) dal Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2024 n. 14, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/014-2024CDA.pdf.

6. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Area Science Park, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
7. Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dalle presenti condizioni particolari di contratto, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato, dal D.Lgs. n. 36/2023 e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all'atto dell'invito a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto inoltrato attraverso la piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
8. Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutte le prestazioni e i servizi necessari per dare l'appalto interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti di gara.
9. L'Ente provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

1. Il contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di ideazione, pubblicazione e gestione di campagne sui social media da effettuarsi in favore dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park. Per una descrizione dettagliata delle attività da svolgere si rimanda al Capitolato.

Art. 3 – Durata

Il servizio avrà inizio con la sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto. Il termine di conclusione del servizio potrà essere posticipato nel caso di eventuali ulteriori necessità da parte dell'Amministrazione.

In caso di precoce esaurimento del budget di promozione, il Committente si riserva di estendere il contratto, operando una modifica allo stesso ai sensi dell'art. 120 del Codice, alle medesime condizioni offerte, per sopperire alle necessità dell'organizzazione nei termini massimi del 50% dell'importo previsto. Qualora alla data di scadenza indicata non sia stato esaurito il budget destinato all'attività promozionale, il Committente si riserva di differire il termine finale di esecuzione del servizio.

Art. 4 – Corrispettivo

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene fissato in € 37.500,00 (euro trentasettemilacinquecento/00) IVA esclusa, pari a € 45.750,00 (euro quarantacinquemilasettecentocinquanta/00) IVA compresa.
2. Detto importo verrà corrisposto all'Appaltatore, su presentazione delle relative fatture, come di seguito indicato:
 - 25%, al completamento delle seguenti attività: settaggi iniziali delle piattaforme e della proposta strategica ed editoriale di attività always on (da concludersi indicativamente entro 45 gg dall'avvio del contratto);
 - L'importo rimanente a consuntivo bimestrale, sulla base delle attività effettivamente svolte, dietro presentazione delle fatture.
3. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto e al CIG.

4. Qualora l'Appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, formula richiesta all'Amministrazione di revisione dei prezzi. L'istruttoria è condotta dal Responsabile unico di progetto, in base a comprovati e significativi mutamenti del mercato di riferimento, quali, ad esempio, le modifiche al contratto collettivo applicato al personale dipendente, le fatture pagate per l'acquisto di materiali o le dichiarazioni di fornitori o subcontraenti che attestano variazioni di prezzi, le bollette per utenze energetiche. L'incidenza delle variazioni giustificate rispetto ai prezzi praticati dovrà essere dimostrata dall'Appaltatore, sulla base delle ripartizioni percentuali dichiarate in fase di verifica di congruità, se disponibile (es. incidenza dei costi generali, del costo di personale, ecc.). Qualora disponibili, si tiene conto dei prezzi standard rilevati dall'ANAC e degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario.

Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione

1. Le prestazioni devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente contratto e nel capitolato; l'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto in oggetto.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le clausole dei documenti Consip di cui all'art. 1 punto 2 lett. a), b) e c) del presente documento.

Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Si richiama l'Articolo 4 "Obbligazioni generali del Fornitore Contraente" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile unico del progetto provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

1. Fermo quanto previsto all'Articolo 17 "Trattamento dei dati personali e riutilizzo dei dati pubblici" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "GDPR") con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.
2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate,

improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

Art. 8 – Nomina responsabile del trattamento

In conformità a quanto previsto dall'Articolo 17, comma 4, delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO e a integrazione di quanto ivi previsto, Area Science Park, in qualità di Titolare dei trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, ritenuto che l'Appaltatore offra garanzie sufficienti, in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'applicazione di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che i suddetti trattamenti soddisfino i requisiti del GDPR e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196), e sia in grado di assicurare la protezione dei diritti degli interessati, lo nomina quale Responsabile del trattamento alle condizioni e nei termini riportati nell'atto di incarico del Responsabile del trattamento allegato.

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore che di terzi.
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 10 – Obblighi di riservatezza

1. Si richiama quanto previsto dall'art 16 "Riservatezza" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

Art. 11 – Subappalto

1. Si richiama quanto previsto dall'art. 19 "Subappalto" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

Art. 12 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia, euro 1.875,00 (euro milleottocentosettantacinque/00), resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Area Science Park, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di Area Science Park qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, Area Science Park ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è svincolata nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito a seguito della consegna all'Amministrazione dei beni oggetto della fornitura. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento che attesta l'avvenuta consegna del bene oggetto di fornitura.
5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la

normativa vigente.
6. Area Science Park ha diritto di valersi della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 10 del presente contratto.

Art. 13 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il codice **CIG** (Codice Identificativo Gara) assegnato alla procedura, da utilizzare al fine di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, è il n. **B4DC501FA7.** Il CUP (Codice Unico Progetto) riferito al progetto SiS FVG 2024-2026 è J25E23000110002. Si rinvia all'articolo 18 – "Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espresse" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO in merito alla disciplina relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 16 – Recesso
1. Si richiama quanto previsto dall'Articolo 13 – "Recesso" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
1. Si richiama l'art 14 – "Divieto di Cessione del Contratto e cessione dei crediti" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa
1. Si richiama quanto previsto dall'Articolo 12 – "Clausola risolutiva espressa" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, con le integrazioni che seguono.
2. L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
a) mancata comprova in merito al possesso dei requisiti generali previsti per l'affidatario di contratti pubblici, ovvero perdita dei medesimi requisiti in corso d'appalto;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
c) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
d) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione.

Art. 17 – Penali
1. Si richiama quanto previsto dall'Articolo 10 – "Penali" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
2. L'applicazione delle penali non preclude all'Amministrazione di agire per il risarcimento degli eventuali maggiori danni o per l'eventuale risoluzione del Contratto, se l'ammontare delle penali raggiunge l'importo della garanzia fideiussoria.
3. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata.
4. Dopo la commutazione della terza penale o al superamento dell'ammontare complessivo delle penali del 10% del valore complessivo contrattuale, l'Amministrazione avrà il diritto di procedere anche senza previa diffida alla risoluzione del contratto, all'esecuzione d'ufficio in danno dell'Impresa e ad ogni altra azione per l'eventuale risarcimento di ulteriori danni.
5. L'Amministrazione può procedere in qualsiasi momento alla verifica della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. Sulla base di tale verifica potranno essere avviate le eventuali contestazioni di cui al presente articolo.

Art. 18 – Fatturazione e pagamenti

1. Il compenso spettante all'Appaltatore verrà corrisposto, su presentazione delle relative fatture, con le modalità previste dall'art. 4.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
3. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
4. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, così come modificata dall'art. 1, comma 986, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
5. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
6. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo della fornitura/dei lavori/del servizio è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede finale successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.
7. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
8. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park è: UF6YGC. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.

Art. 19 – Foro di competenza

1. Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere in ordine all'interpretazione e esecuzione del presente contratto, che non potesse essere risolta in via amichevole dall'Amministrazione e dall'Appaltatore, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Art. 20 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 1 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Art. 21 - Responsabile unico del progetto

1. I compiti propri del Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, sono svolti dalla dott.ssa Giada Cadei, Responsabile dell'Ufficio Comunicazione dell'Amministrazione.

Art. 22 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento, nonché dal Patto di integrità di Area Science Park approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"), visibili sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Area Science Park per l'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 4 – Corrispettivo
Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione
Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
Art. 10 – Obblighi di riservatezza
Art. 16 – Clausola risolutiva espressa
Art. 17 – Penali
Art. 18 - Fatturazione e pagamenti
Art. 19 - Foro di competenza

L'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.